



Provincia Regionale di Trapani

ALLEGATO "A"

ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE
N. 271 DEL 15/12/08

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 30 MARZO 2001 E DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276

ART. 77

Punto 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001 e dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n.267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Punto 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'Ufficio interessato al conferimento dell'incarico di cui al presente regolamento dovrà indirizzare all'Ufficio per il personale una relazione dalla quale risultino i contenuti peculiari attinenti alla natura dell'incarico, indicandone inoltre i seguenti requisiti:
 - alta professionalità richiesta per l'incarico;
 - la riconducibilità dello stesso ai compiti cui l'Ente è preposto;
 - la corrispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati, al fine di distinguere in modo netto e preciso tale istituto dallo svolgimento delle attività ordinarie;
 - la coerenza con le funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - l'esigenza di soddisfare ad un bisogno dell'ente, che non deve avere una natura strutturale o indeterminata o di lungo periodo, ma una durata temporanea;
 - la mancanza di idonea professionalità all'interno del settore interessato, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare una figura analoga presente nell'organico dello stesso.
2. L'Ufficio del personale, ricevuta la richiesta di cui al punto precedente, verifica la sua congruenza con i sopraelencati requisiti.
3. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità soggettiva ed oggettiva di

corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellanti interni, tenendo conto delle mansioni esigibili e comunica al settore interessato la facoltà di ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, del punto 1, del presente regolamento, quando ricorrono i seguenti casi:

- a) inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare una figura analoga presente nell'organico dell'amministrazione;
 - b) pur in presenza di figure professionali analoghe, impossibilità di espletamento dell'incarico da parte del personale dipendente per l'elevato contenuto professionale richiesto in quanto connesso allo svolgimento di attività e prestazioni che riguardano oggetti e materie di particolare complessità e specificità;
 - c) necessità di utilizzare l'apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate.
4. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio interessato verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo, opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Punto 3

(Programmazione e limiti di spesa)

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui al punto precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.
2. Il limite massimo della spesa annua per tutti gli incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio di Previsione dell'esercizio di competenza.

Punto 4

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal possesso di detto requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

Punto 5 (Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite con provvedimento del Dirigente competente, delle quali facciano parte esclusivamente rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, o dell'amministrazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnico-economica, l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Punto 6 (Esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche (art. 90 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 - codice contratti);
 - b) alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio amministrativo;

- c) agli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge (D.lgs. 81/2008, L.818/84, L.203/03, etc...);
 - d) agli incarichi di collaboratori presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per i quali si rinvia alla disciplina prevista dall'art.62 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
 - e) agli incarichi di cui all'art.7 e 9 della L.150/00;
 - f) agli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, così come individuati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 - g) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - h) alle prestazioni specifiche richieste da programmi di ricerca (art. 51, c.6, L.449/97);
 - i) agli incarichi per esperti del Presidente della Provincia (art. 35 L.R. 9/86) la cui normativa regionale già disciplina specificatamente il possesso di una competenza altamente qualificata, il limite numerico di incarichi, il tetto massimo del compenso e la corrispondenza alle attività istituzionali;
2. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, corrispondenti alle attività istituzionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comporta per sua stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spesa, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la presentazione di mostre ed iniziative culturali, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili. Fatti salvi il possesso dei requisiti di cui al punto 4 lett e) ed il possesso di conoscenze e capacità personali, come attestate nel *curriculum vitae* secondo un criterio di comune esperienza;
 3. Sono altresì esclusi dalle procedure comparative di cui al punto 5 del presente regolamento gli incarichi a titolo gratuito conferiti a personalità ed esperti in materia di competenza dell'Ente, che presentino specifica e motivata richiesta in tal senso comprovante il possesso di requisiti culturali e professionali necessari in relazione alla collaborazione, e che comunque accettino le condizioni operative che saranno eventualmente fissate dal dirigente in apposito atto;
 4. Sono infine esclusi dalle procedure comparative gli incarichi allorquando sia andata deserta la selezione avviata con l'avviso di cui al punto 4, nonché in presenza di particolari urgenze, da motivare espressamente, tali da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione.

Punto 7 (Contratto di incarico)

1. Il dirigente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi e clausole essenziali:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c) il luogo in cui viene svolta;
 - d) la durata della prestazione od il termine finale;
 - e) il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - f) il diritto della Provincia di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e quant'altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;

- g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
 - h) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nella convenzione dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorrerà esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.
2. La congruità del compenso richiesto è valutata in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che l'Ente ne ricava. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni. Non è consentito il pagamento anticipato neppure parziale.
 3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Punto 8 **(Verifica dell'esecuzione della prestazione)**

1. Il dirigente verifica, con cadenza periodica, il corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista affidatario affinché siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite, nonché attesta la regolare esecuzione dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt.1453 e ss. c.c..

Punto 9 **(Banche dati)**

1. L'ente può istituire una o più banche dati di professionalità esterne a cui attingere per incarichi di collaborazione autonoma, con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti e conformi al presente regolamento, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Per la predisposizione della banca dati, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati. Le banche dati complete saranno pubblicate sul sito internet istituzionale.
3. Il dirigente interessato all'incarico di collaborazione di cui al punto 5, comma 4, del presente regolamento, può ricorrere alle banche dati nei casi in cui i requisiti richiesti per la collaborazione corrispondono, in linea di massima, a quelli richiesti per la costituzione della banca dati stessa.
4. Al fine del conferimento dell'incarico di collaborazione, ferma restando quanto stabilito dal precedente punto 2, il dirigente interessato alla procedura invita i

soggetti inseriti nella banca dati, indicando l'oggetto dell'incarico ed il compenso stabilito, a presentare entro un termine minimo di gg.15 una specifica offerta, con indicazione della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico e di eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso. L'affidamento dell'incarico deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento.

Punto 10
(Durata del contratto)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Punto 11
(Pubblicità)

1. Nel caso in cui si avvalga di collaborazioni esterne o che si affidino incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, il Dirigente competente ha l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente le informazioni relative al nominativo del consulente, la ragione dell'incarico e il compenso stabilito. Sono ricompresi nell'obbligo di cui sopra tutti gli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione anche nel caso in cui questi siano previsti da specifiche disposizioni normative.
2. La pubblicazione di cui al presente articolo costituisce condizione di efficacia del provvedimento di incarico.
3. Gli incarichi di importo superiore a €5.000,00 vanno altresì trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Rimangono in vigore gli obblighi di comunicazione sanciti dall'art.53, comma 14, del D.lgs 165/2001.

Punto 12
(Violazioni)

1. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia, nonché la mancata pubblicazione sul sito web dell'ente dei provvedimenti di incarico con indicazione del soggetto, ragione dell'incarico ed ammontare erogato, costituiscono illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del dirigente preposto.
2. L'affidamento di collaborazioni coordinata e continuativa per funzioni ordinarie determina responsabilità erariale per il dirigente che ha stipulato il contratto.